

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore
ex Div. II – Prod. Animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale”;

VISTI in particolare gli artt. 3 e 11 della legge n.30/91 sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 di modifica ed integrazione alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante disciplinare della riproduzione animale anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

VISTO il D.M. del 31 gennaio 1984 con il quale è stato istituito il libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana;

VISTO il D.M. n. 22986 del 2 luglio 1996 con il quale è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana;

VISTO il protocollo circa i colloqui intercorsi a Vienna il 19 dicembre 1998 tra le delegazioni provenienti dall'Italia e dall'Austria riguardo alla tenuta del libro genealogico di origine della razza Lipizzana

VISTO il protocollo sull'esame congiunto Italia. Austria dei documenti storici per il riconoscimento definitivo delle famiglie classiche di fattrici di razza Lipizzana tentatosi Piber (Austria) il 21 giugno 1999;

VISTA la nota n. 579 del 01/04/2004, con la quale l'Associazione Italiana Allevatori, che gestisce il libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana sulla base di conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del libro genealogico medesimo riunitasi nella seduta del 23 febbraio 2004;

CONSIDERATO che la nuova normativa, nel suo insieme è così come riformulata, risulta rispondente alle finalità di miglioramento selettivo della razza equina Lipizzana e quanto stabilito dagli accordi siglati tra i competenti Ministeri italiano e austriaco;

DECRETA

ART. UNICO – E' approvato e vistato il nuovo testo del disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana costituito da 31 articoli, le relative norme tecniche e due allegati, giusta testo allegato al presente decreto

Roma, 9 sett. 2004

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate

Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana

ART.1

Il Libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana, già istituito presso l'Associazione Italiana Allevatori con D.M. 31 gennaio 1984 e gestito, ai sensi dell'art.3 della Legge 15 gennaio 1991, n.30, dall'Associazione Italiana Allevatori riconosciuta con D.P.R. 27 ottobre 1950, n.1051. Il Libro genealogico è regolato dal presente Disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

CAPITOLO I Organizzazione del Libro genealogico

ART.2

Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico. Il Libro genealogico ha inoltre lo scopo di conservare il cavallo di razza Lipizzana nei termini stabiliti dagli accordi Italo-Austriaci del 19 dicembre 1998 e del 21 giugno 1999 con i quali è stato riconosciuto l'allevamento federale austriaco Bundesgestüt Piber, A-8580 Köflach, quale organizzazione di allevatori che tiene il Libro genealogico di origine della razza Lipizzana ai sensi della Decisione della Commissione 11 giugno 1992, n.353. I citati accordi Italo-Austriaci costituiscono gli indirizzi stabiliti dal Libro genealogico di origine per la selezione della razza Lipizzana e sono riportati negli allegati I e II.

L'attività di selezione della razza Lipizzana è volta alla conservazione della razza Lipizzana come cavallo barocco di lusso con impieghi da dressage, da alta scuola classica, da tiro leggero e da equitazione da diporto.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, dall'Associazione Italiana Allevatori.

ART.3

Organi del Libro genealogico della razza Lipizzana sono:

- a) La Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.);
- b) L'Ufficio Centrale del Libro genealogico (U.C.);
- c) Il Corpo degli Esperti;
- d) L'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano (ASCAL) tenuto dall'Istituto Sperimentale per la Zootecnia.

ART.4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.

Della C.T.C. fanno parte:

- Un rappresentante dei Servizi zootecnici del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con funzione di sovrintendente ed incaricato di vigilare con continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;

- Due allevatori o proprietari di cavalli di razza Lipizzana nominati dall'Associazione Italiana Allevatori;
- Un esperto di zootecnia nominato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e scelto tra una rosa di tre nominativi proposta dall'Associazione Italiana Allevatori;
- Il responsabile dell'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano nominato dall'Istituto Sperimentale per la Zootecnia;
- Un rappresentante dei Servizi veterinari del Ministero della Salute nominato dallo stesso Ministero;
- Il Direttore dell'Associazione Italiana Allevatori, o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di segretario.

La Commissione elegge il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della C.T.C. restano in carica per un triennio, e comunque fino all'insediamento della nuova Commissione, e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l'esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente almeno quindici giorni prima della data della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la Presidenza il Vice Presidente.

I componenti della Commissione che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive decadono e vengono sostituiti dall'Ente di competenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Associazione Italiana Allevatori è tenuta a garantire la continuità del lavoro della C.T.C. attraverso la sollecita attivazione delle procedure per il suo rinnovo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata la nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione. In ogni caso, la C.T.C. mantiene le proprie funzioni ed i propri poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

ART.5

L'Ufficio centrale provvede:

- a) all'espletamento dei compiti previsti dal presente Disciplinare;
- b) al rilascio dei documenti ufficiali del Libro genealogico;
- c) alla divulgazione dell'elenco dei soggetti iscritti al Libro genealogico.

ART. 6

Il Corpo degli Esperti è formato da tecnici specializzati nominati dalla C.T.C. ed incaricati dall'Associazione Italiana Allevatori per la valutazione morfologica degli stalloni e delle fattrici da iscrivere al Libro genealogico, nonché per quella dei cavalli presentati alle mostre.

Le nomine degli Esperti effettuate dalla C.T.C. all'inizio di ciascun mandato decadono all'insediamento della successiva Commissione.

In caso di controversie sull'operato degli Esperti, l'U.C. può far compiere sopralluoghi da parte di altro/i Esperto/i per la valutazione di cavalli già valutati. All'U.C. compete la soluzione della controversia sulla base dei documenti a disposizione.

ART.7

Gli Esperti debbono assicurare indipendenza, disponibilità, riservatezza, serietà ed autorità. L'Esperto può svolgere attività di valutazione di cavalli di razza Lipizzana solo su specifica autorizzazione dell'U.C., anche se si tratta di manifestazioni non riconosciute dal Libro genealogico nazionale o effettuate all'estero.

L'Esperto impossibilitato a partecipare alle manifestazioni per le quali è stato designato deve darne tempestiva comunicazione all'U. C. del Libro genealogico.

Gli Esperti sono tenuti a partecipare, pena decadenza della nomina, agli appositi incontri di aggiornamento organizzati dall'U.C. del Libro genealogico.

CAPITOLO II

Ammissione degli allevamenti al Libro genealogico ed iscrizione dei cavalli

ART.8

E' istituito l'Albo degli Allevatori e Proprietari al quale possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che siano proprietarie di cavalli di razza Lipizzana tenuti con continuità sul territorio italiano.

Possono essere iscritti gli Allevatori ed i Proprietari che:

- a) presentino richiesta di iscrizione all'Ufficio centrale del Libro genealogico utilizzando moduli appositamente predisposti da quest'ultimo;
- b) si impegnino a rispettare le norme e gli indirizzi del Libro genealogico;
- c) si astengano da comportamenti ed azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine ed all'organizzazione del Libro genealogico del cavallo Lipizzano;
- d) siano in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa sanitaria.

Il giudizio di idoneità è pronunciato dall'Ufficio centrale sulla base delle informazioni fornite dal richiedente con la domanda di iscrizione. L'allevatore per il quale l'Ufficio centrale non abbia dato parere favorevole all'iscrizione può presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico.

L'Ufficio Centrale provvede alla cancellazione degli allevatori e proprietari per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo degli Allevatori e Proprietari nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni. I dati identificativi anagrafici e fiscali completi dei proprietari non iscritti all'Albo e pervenuti all'Ufficio centrale a seguito dei passaggi di proprietà vengono anch'essi registrati nell'Albo degli Allevatori e Proprietari.

ART.9

Il Libro genealogico si articola in:

- a) Registro Puledri;
- b) Registro Stalloni;
- c) Registro Fattrici
- d) Registro supplementare Fattrici e Puledri;
- e) Registro dei Derivati

ART.10

Al Registro Puledri possono essere iscritti solo soggetti i cui 14 ascendenti fino alla terza generazione risultino iscritti al Libro genealogico italiano o ad un Libro genealogico estero riconosciuto. Inoltre la genealogia del puledro deve ricondurre, per via paterna se maschio o

materna se femmina, agli stalloni o alle fattrici da cui si sono originate le famiglie maschili o femminili riconosciute e riportate negli allegati 1 e 2.

ART.11

Fatto salvo il disposto del successivo art.25, al Registro Stalloni ed al Registro Fattrici vengono iscritti i soggetti provenienti dal Registro Puledri che abbiano raggiunto almeno i 36 mesi di età, che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art.14, e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche di selezione.

I maschi iscritti al Registro Stalloni possono operare anche in Inseminazione Artificiale.

ART.12

Al Registro supplementare Fattrici e Puledri vengono iscritti i maschi e le femmine di razza Lipizzana privi o parzialmente privi dei requisiti previsti dall'art.10. Le femmine iscritte al registro supplementare Fattrici e Puledri che abbiano raggiunto almeno i 36 mesi di età, che abbiano superato la valutazione morfologica di cui al successivo art.14, e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle Norme tecniche di selezione sono abilitate alla riproduzione. I maschi iscritti al registro supplementare non possono essere abilitati alla riproduzione.

ART.13

Data la limitata diffusione della razza Lipizzana, al fine di disporre del maggior numero possibile di dati utili allo sviluppo tecnico della selezione, è istituito il Registro dei Derivati Lipizzani, al quale possono essere iscritti maschi e femmine prodotti mediante incrocio tra riproduttori Lipizzani iscritti al Registro Stalloni o al Registro Fattrici e riproduttori equini iscritti ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici di altre razze.

ART.14

Le valutazioni morfologiche di cui agli art.11 e 12 vengono effettuate nell'ambito di raduni indetti ogni anno dall'Ufficio centrale. Dette valutazioni sono condotte da un membro del Corpo degli esperti individuato dall'Ufficio centrale su cavalli di almeno 36 mesi di età.

ART.15

Gli allevatori e proprietari iscritti all'Albo di cui all'art.8 sono tenuti a comunicare all'Ufficio Centrale tutte le entrate (nascite, acquisti, ecc.) e le uscite (morti, vendite, furti, ecc.) di soggetti iscritti. Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dall'evento riportandone la data e l'indirizzo del luogo ove l'evento si è verificato.

ART.16

Fatto salvo il disposto del successivo art.26, l'identificazione dei soggetti nuovi nati viene effettuata da incaricati dall'Ufficio Centrale entro 180 giorni dalla data di nascita. L'identificazione del puledro nuovo nato si effettua mediante l'acquisizione del nome, del Certificato di Intervento fecondativo, il prelievo di un campione di materiale biologico, l'impianto di un microchip, e la compilazione dello stato segnaletico del puledro secondo i criteri previsti dalle Norme tecniche. Fatta eccezione per il registro dei derivati di cui all'art.13, il nome dei puledri maschi è composto dal nome della linea paterna seguito dal nome della madre.

Vengono radiati dal Libro genealogico i puledri la cui ascendenza non sia stata confermata dal confronto del loro DNA con quelli dei loro genitori dichiarati.

ART.17

Possono essere iscritti al Libro genealogico solo i soggetti già iscritti a Libri genealogici esteri riconosciuti ai sensi del presente disciplinare. Tutti i soggetti importati vengono identificati da incaricati dall'Ufficio Centrale entro un anno dalla data della richiesta di iscrizione. L'identificazione dei soggetti importati si effettua mediante il prelievo di un campione di materiale biologico e, se il soggetto ne è sprovvisto, l'impianto di un microchip conforme alle specifiche fissate dal Libro genealogico. L'ascendenza dei soggetti importati è attestata dai documenti rilasciati dal Libro genealogico di provenienza.

ART.18

Il Libro genealogico riconosce tutti i Libri genealogici dei Paesi membri della UE e può riconoscere i Libri genealogici di Paesi terzi su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale.

ART.19

In linea di principio, è vietato modificare il nome di un cavallo, sostituire il suo microchip, o modificare i suoi eventuali marchi di identificazione. In casi di forza maggiore il proprietario deve immediatamente informare per iscritto l'Ufficio centrale del Libro genealogico che provvede a registrare le modifiche in modo da poter sempre ricostruire la provenienza del soggetto.

Ai fini di un più sicuro controllo dell'identità dei puledri, stalloni e fattrici, nonché al fine di verificare l'ascendenza dichiarata per un soggetto iscritto, l'Ufficio Centrale potrà in qualunque momento effettuare prelievi di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi del DNA secondo i metodi approvati dalla Commissione Tecnica Centrale.

ART.20

L'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione tecnica centrale, può procedere alla radiazione degli stalloni iscritti al Registro Stalloni qualora essi si rivelino portatori di caratteri indesiderati o quando la prosecuzione del loro uso comporti rischi troppo elevati per il mantenimento della variabilità genetica nella popolazione.

CAPITOLO III

Documenti ufficiali del Libro genealogico

ART.21

Sono documenti Ufficiali del Libri genealogico la banca dati dell'Ufficio centrale, le schede di valutazione morfologica, i certificati genealogici/passaporti.

ART.22

Su richiesta scritta dell'allevatore o proprietario iscritto all'Albo di cui all'art.8, viene rilasciato il certificato genealogico/passaporto per i soggetti iscritti al Libro genealogico.

Il certificato/passaporto riporta tre generazioni di ascendenti per i soggetti iscritti al Registro puledri di cui all'art.10 e ai Registri Stalloni e Fattrici di cui all'art.11, con l'indicazione della famiglia materna per le femmine.

Il certificato/passaporto riporta al massimo due generazioni di ascendenti per i soggetti iscritti al Registro supplementare Fattrici e puledri di cui all'art.12 e solamente i genitori per i soggetti iscritti al Registro dei Derivati di cui all'art.13.

Sul certificato genealogico/passaporto vengono riportati il nome del primo allevatore e progressivamente i nomi degli eventuali successivi proprietari che ne facciano richiesta scritta. Possono essere riportati sui certificati genealogici solo nominativi compresi nell'Albo degli Allevatori e dei Proprietari di cui all'art.8.

Per lo stesso soggetto è rilasciato un unico certificato genealogico/passaporto. Su richiesta scritta e motivata dell'ultimo proprietario registrato, l'Ufficio centrale potrà rilasciare un secondo certificato genealogico/passaporto sul quale verrà stampata in evidenza la parola "DUPLICATO".

L'Ufficio centrale provvede ad apporre sul passaporto originale dei cavalli provenienti da Libri genealogici esteri riconosciuti, i cui proprietari ne richiedano l'iscrizione al Libro genealogico, un timbro con la dicitura "Iscritto al Libro genealogico italiano del Cavallo di razza Lipizzana dal " ripetuta anche nelle lingue Inglese, Francese e Tedesco.

CAPITOLO IV

L'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano (ASCAL)

ART.23

A far data dal 15 febbraio 1955, l'Istituto Sperimentale per la Zootecnia gestisce l'Allevamento Statale del Cavallo Lipizzano allo scopo di assicurare la conservazione ed il miglioramento della razza, e per far fronte alle eventuali esigenze del Ministero della Difesa (L.30 giugno 1954, n.549, art.9).

L'ASCAL costituisce il nucleo di allevamento della razza.

ART.24

Tutti i soggetti allevati presso l'ASCAL appartengono alle sei linee maschili classiche, riportate in allegato I, ed alle 15 linee femminili classiche riportate in allegato II. L'ASCAL può introdurre solamente soggetti la cui genealogia risalga integralmente a riproduttori tenuti a Lipizza prima del 1915 e che appartengano alle sei linee maschili o alle 15 famiglie femminili classiche. L'obiettivo principale dell'ASCAL consiste nel contenimento della consanguineità per quanto reso possibile dall'applicazione ripetuta dello schema tradizionale di accoppiamento. Nell'ambito dei limiti così definiti, la selezione si prefigge di produrre soggetti di buona indole, eleganti ed elastici nei movimenti, idonei al lavoro da dressage, alta scuola classica, tiro leggero ed equitazione da diporto.

ART.25

Tutti i soggetti nati presso l'ASCAL sono automaticamente iscritti al Registro Puledri di cui all'art.10. I soggetti individuati dall'ASCAL come riproduttori per le proprie necessità sono automaticamente iscritti ai Registri Stalloni e Fattrici di cui all'art.11.

ART.26

I cavalli dell'ASCAL posti in vendita per l'allevamento o gli impieghi equestri con un'età di almeno 36 mesi vengono sottoposti a valutazione morfologica prima di uscire dall'ASCAL. La valutazione è condotta da un membro del Corpo degli Esperti individuato dall'Ufficio centrale ed ha lo scopo di mettere a disposizione del Libro genealogico e dell'acquirente le misure rilevate ed i giudizi espressi.

ART.27

I puledri nati presso l'ASCAL vengono identificati entro tre giorni dalla nascita mediante impianto del microchip. Contestualmente viene loro attribuito il nome che, per i maschi, è composto come prescritto dall'art.16, e per le femmine inizia con una lettera dell'alfabeto italiano (ad eccezione della lettera "H") che cambia con l'anno di nascita: nel 1970, 1990, 2010, hanno nomi che iniziano con la lettera "A".

Entro il 31 dicembre dell'anno di nascita i puledri vengono marcati sul lato sinistro con la lettera "L" sulla guancia e con un numero massimo di tre cifre (matricola) a livello del sottosella.

Gli estremi identificativi del puledro (nome, microchip, matricola), i nomi dei genitori e le date nascita vengono registrate sul libro d'allevamento.

CAPITOLO V

Obblighi degli allevatori – Finanziamento del Libro genealogico

ART.28

Il proprietario o allevatore iscritto all'Albo di cui all'art.8 si impegna:

1. Ad osservare il presente Disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio centrale del Libro genealogico;
2. A sottoporre tutti i soggetti iscritti ai controlli previsti e a fornire su di essi tutte le informazioni richieste dall'Ufficio centrale;
3. A concorrere al finanziamento delle attività del Libro genealogico con le quote stabilite dall'Associazione Italiana Allevatori in armonia con le direttive dell'Ufficio centrale del Libro genealogico.

ART.29

Al finanziamento del Libro genealogico si provvede mediante:

1. Proventi derivanti dalla distribuzione di moduli e certificati;
2. Quote contributive versate dagli allevatori per l'espletamento delle attività del Libro genealogico;
3. Contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
4. Altri eventuali proventi.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali

ART.30

Le Norme Tecniche che stabiliscono lo standard di razza, che fissano i requisiti morfologici e funzionali per l'iscrizione dei soggetti al Libro genealogico e quant'altro necessario per lo svolgimento della selezione sono riportate in allegato, fanno parte integrante del presente Disciplinare e devono essere approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

ART.31

Le modifiche al presente Disciplinare e alle relative Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o proposte dall'Associazione Italiana Allevatori su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione.

NORME TECNICHE

Del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana

CARATTERI DI RAZZA

Mantello: alla nascita il mantello può essere baio o sauro, anche con particolari ben evidenti (stella, bevente, balzane). Nella grande maggioranza dei casi con l'età si evidenzia il caratteristico mantello grigio, ma i soggetti nati con mantello baio oscuro sono ammessi anche se rimangono tali. Nei soggetti grigi, la pelle può manifestare zone depigmentate anche di notevole estensione.

Conformazione: cavallo mesomorfo particolarmente espressivo, con contorno tendenzialmente quadrato, diametri traversi ben sviluppati, linea dorsale leggermente lordotica. In particolare:

Testa: tendenzialmente pesante con profilo rettilineo o leggermente convesso, fronte piatta, orecchie piccole e mobili, occhi grandi, neri ed espressivi;

Collo: arcuato, fortemente attaccato alla spalla, fornito di abbondante criniera;

Garrese: tendenzialmente poco rilevato;

Dorso: largo, di media lunghezza, con torace possente, arcuato e mediamente profondo;

Lombi: larghi, tendenzialmente corti, ben attaccati alla groppa;

Groppa: larga, muscolosa e proporzionata;

Petto: profondo e ampio;

Spalla: ben attaccata al tronco, lunga e leggermente obliqua;

Coscia e natica: muscolosa, lunga, convessa;

Arti: le estremità sono relativamente corte, possenti ed asciutte, tendini chiari, articolazioni potenti, zoccoli grandi, duri e correttamente formati. Appiombi corretti, arti anteriori con braccio e avambraccio relativamente corti e stinco relativamente lungo. Assieme alla spalla poco inclinata, questa conformazione dell'arto anteriore conferisce al cavallo la tipica andatura rilevata degli arti anteriori (passo spagnolo).

Temperamento: vivace ma docile, disponibile al lavoro, particolarmente attento alla voce.

Portamento: tipico del cavallo "barocco" impiegato nell'equitazione classica: nobile ed elegante con andature "rotonde", elastiche e rilevate, con incollatura naturalmente tenuta "chiusa".

Dati biometrici minimi (cm):

	Maschi	Femmine
Altezza al garrese	150	148
Circonferenza toracica	170	170
Circonferenza stinco	18	18

Valutazione: L'esperto di razza rileva sui soggetti le tre misure di cui sopra e li valuta esclusivamente sotto l'aspetto morfologico riportando il giudizio in punti, su apposita scheda, in base ai seguenti 10 elementi:

1. Mantello e pigmentazioni
2. Tipo e distinzione
3. Sviluppo scheletrico e potenziale di sviluppo

4. Garrese e Spalla
5. Linea dorso-lombare e groppa
6. Arti e appiombi anteriori
7. Arti e appiombi posteriori
8. Piedi
9. Andature: passo
10. Andature: trotto

Per ogni singolo elemento si esprime un punteggio che può variare da 1 a 10.

La valutazione morfologica viene espressa con un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi parziali.

Per essere iscritte al Registro Fattrici oppure per abilitare alla riproduzione le femmine iscritte al Registro supplementare Puledri e Fattrici, le femmine devono aver ricevuto una valutazione di almeno 70 punti. Per essere iscritti al Registro Stalloni i maschi iscritti al Registro Puledri devono aver ricevuto una valutazione di almeno 80 punti.

La scheda di valutazione deve essere compilata in duplice copia di cui una consegnata all'allevatore e firmata dall'esperto di razza.

Difetti che comportano l'esclusione dalla selezione.

- ?? Presenza di tare ereditarie;
- ?? Attribuzione di un punteggio inferiore a 5 alle voci "Mantello e pigmentazioni" e "Tipo e distinzione" alla valutazione morfologica;
- ?? Mantello da adulto diverso dal grigio o dal baio oscuro;
- ?? Altezza al garrese inferiore a cm 150 per i maschi e 148 per le femmine misurata all'atto della valutazione morfologica, con cavallo in stazione su pavimento duro e in piano, al netto della ferratura. L'ufficio centrale può, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed utilizzando metodi da questa autorizzati, normalizzare i dati per l'età dei soggetti al momento della misurazione e usare i dati normalizzati a 36 mesi d'età per l'eventuale esclusione dei soggetti.

Criteri per la compilazione dello stato segnaletico (art.16 del disciplinare)

Lo stato segnaletico viene redatto mediante compilazione della scheda di identificazione predisposta dall'Ufficio centrale e utilizzando la seguente codifica numerica dei segni distintivi:

Codice	Descrizione
1.1.1.	TESTA: bianco in fronte <i>dimensione</i>
9	pochi peli bianchi
10	piccola stella
11	Stella
12	grande stella
13	macchiata
14	Orlata
1.1.2.	TESTA: bianco in fronte <i>forma e posizione</i>
15	mediana
16	posta a dx
17	posta a sx

18	allungata verticalmente
19	in diagonale da dx in alto a sx in basso
20	in diagonale da sx in alto a dx in basso
21	a punta verso dx
22	a punta verso sx
23	orizzontale
1.1.3.	Testa: bianco in fronte <i>posizione in rapporto ai remolini</i>
24	includente
25	al di sopra di
26	al di sotto di
27	a sx di
28	a dx di
29	tangente a dx di
30	tangente a sx di
31	tangente sopra
32	tangente sotto
33	includente
34	tangente a
35	a dx di
36	a sx di
1.2.1.	TESTA: remolini in fronte <i>numero</i>
37	un remolino sopra la l.s.o.
38	un remolino sulla l.s.o.
39	un remolino sotto la l.s.o.
40	due remolini sopra la l.s.o.
41	due remolini sulla l.s.o.
42	due remolini sotto la l.s.o.
43	un remolino sotto e uno sopra la l.s.o.
44	due remolini di cui uno sulla l.s.o.
1.2.2.	TESTA: remolini in fronte <i>posizione</i>
45	Mediano
46	spostato a dx
47	spostato a sx
48	Orizzontali
49	in diagonale da sx in alto a dx in basso
50	in diagonale da dx in alto a sx in basso
51	Verticali
1.3.1.	TESTA: lista <i>dimensione</i>
52	traccia di lista
53	Lista sottile
54	Lista
55	larga lista
56	Macchiata

57	Orlata
58	Interrotta
1.3.2.	TESTA: lista <i>posizione</i>
59	Mediana
60	a dx
61	a sx
62	deviata a sx
63	deviata a dx
64	Sinuosa
65	dal 3° sup. del ponte del naso
66	dal 3° medio del ponte del naso
67	nel 3° inf. del ponte del naso
1.4.1.	TESTA: Liscio
68	liscio tra le nari;
69	liscio tra le nari rientrante a sx;
70	liscio tra le nari rientrante a dx;
71	liscio tra le nari e al labbro sup.;
72	liscio tra le nari e al labbro inf.;
73	liscio sul labbro inf.;
74	liscio sul labbro sup.;
2.1.1.	ARTO: anteriore <i>sinistro</i>
75	traccia di balzana;
76	balzana sotto al nodello;
77	balzana fino al nodello;
78	balzana fino al 3° inf. dello stinco;
79	balzana fino al 3° medio dello stinco;
80	balzana fino al 3° sup. dello stinco;
81	balzana fino al ginocchio;
82	balzana fino al garretto;
83	traccia di balzana al glomo, laterale;
84	traccia di balzana al glomo, mediale;
85	macchiata in corona;
2.1.2.	ARTO: anteriore <i>destra</i>
75	traccia di balzana;
76	balzana sotto al nodello;
77	balzana fino al nodello;
78	balzana fino al 3° inf. dello stinco;
79	balzana fino al 3° medio dello stinco;
80	balzana fino al 3° sup. dello stinco;
81	balzana fino al ginocchio;
82	balzana fino al garretto;
83	traccia di balzana al glomo, laterale;
84	traccia di balzana al glomo, mediale;

85	macchiata in corona;
2.2.1.	ARTO: posteriore sinistra
75	traccia di balzana;
76	balzana sotto al nodello;
77	balzana fino al nodello;
78	balzana fino al 3° inf. dello stinco;
79	balzana fino al 3° medio dello stinco;
80	balzana fino al 3° sup. dello stinco;
81	balzana fino al ginocchio;
82	balzana fino al garretto;
83	traccia di balzana al glomo, laterale;
84	traccia di balzana al glomo, mediale;
85	macchiata in corona;
2.2.2.	ARTO: posteriore destra
75	traccia di balzana;
76	balzana sotto al nodello;
77	balzana fino al nodello;
78	balzana fino al 3° inf. dello stinco;
79	balzana fino al 3° medio dello stinco;
80	balzana fino al 3° sup. dello stinco;
81	balzana fino al ginocchio;
82	balzana fino al garretto;
83	traccia di balzana al glomo, laterale;
84	traccia di balzana al glomo, mediale;
85	macchiata in corona;
3.1.1.	COLLO: sotto la criniera lato sinistra
86	remolino nel 3° sup. incollatura a sx;
87	remolino nel 3° medio incollatura a sx;
88	remolino nel 3° inf. incollatura a sx;
89	due remolini nella metà sup. incollatura a sx;
90	due remolini nella metà inf. incollatura a sx;
91	un remolino nella metà inf. e uno nella metà sup. incollatura a sx;
3.1.2.	COLLO: sotto la criniera lato destra
86	remolino nel 3° sup. incollatura a dx;
87	remolino nel 3° medio incollatura a dx;
88	remolino nel 3° inf. incollatura a dx;
89	due remolini nella metà sup. incollatura a dx;
90	due remolini nella metà inf. incollatura a dx;
91	un remolino nella metà inf. e uno nella metà sup. incollatura a dx;
4.1.1.	COLLO: regione tracheale
92	remolino alla gola (3° sup. della regione tracheale);
93	remolino nel 3° medio della reg. tracheale;
94	remolino nel 3° inf. della reg. tracheale;

95	due remolini nel 3° sup. della reg. tracheale;
96	due remolini nel 3° medio della reg. tracheale;
97	due remolini nel 3° inf. della reg. tracheale;

ALLEGATO 1

**Protocollo circa i colloqui intercorsi tra le Delegazioni
Provenienti dall'Italia e dall'Austria riguardo
alla tenuta del
Libro genealogico di origine della razza lipizzana**

Vienna, 19 dicembre 1998

Protocollo
circa i colloqui intercorsi tra le Delegazioni provenienti dall'Italia e dall'Austria
riguardo alla tenuta del Libro genealogico di origine della razza lipizzana

I cavalli lipizzani sono una delle più antiche razze di cultura dell'Europa. In ragione della limitata popolazione di questa antica e famosa razza, deve essere riconosciuta particolare attenzione alla tenuta della stessa.

Gli allevamenti statali dell'Austria e dell'Italia rappresentano una parte considerevole della popolazione mondiale; entrambi hanno guadagnato meriti particolari nella conservazione di questa razza. L'alto livello raggiunto nell'allevamento dei cavalli di razza lipizzana deve in ogni caso continuare ad essere tale.

I Ministeri dell'Agricoltura di entrambi i Paesi concordano che il Libro genealogico della Razza Lipizzana, tenuto in Austria dall'Allevamento Federale di Piber, è riconosciuto come Libro genealogico di origine. Il Libro genealogico di origine tiene conto delle esigenze espresse da entrambi i Paesi ai sensi dell'allegato A.

I Ministeri dell'Agricoltura di entrambi i Paesi si impegnano a fornire un tempestivo ed efficiente scambio di informazioni genealogiche tra gli allevamenti nucleo di Piber e Monterotondo.

Il presente accordo verrà notificato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 5 della direttiva 90/427.

Per l'ulteriore miglioramento dell'allevamento e della selezione dei cavalli di razza lipizzana si terranno colloqui tra esperti austriaci e italiani circa possibili modalità di cooperazione.

Vienna, lì 19 dicembre 1998

ALLEGATO A

Ministero federale dell'Agricoltura e delle Foreste, Vienna
Allevamento Federale Piber, Koflach

Libro genealogico di origine della razza lipizzana

Direttive fondamentali e norme per le organizzazioni di allevatori dell'UE ai sensi della decisione della Commissione Europea (92/353/CEE) dell'11 giugno 1992 con i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ovvero per il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per equidi iscritti di razza lipizzana.

Premessa

L'Allevamento Federale di Piber, A - 8580 Köflach (Austria), è riconosciuto quale organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico di origine della razza lipizzana ai sensi della Decisione 92/353/CEE.

Ciascuna organizzazione che tiene un libro genealogico deve notificare all'organizzazione che tiene il libro genealogico di origine le norme disciplinari del proprio libro genealogico.

L'Allevamento Federale di Piber stabilisce come di seguito indicato le direttive fondamentali ai sensi del punto 3b dell'allegato della decisione 92/353/CEE:

1) Registrazione della genealogia

Nella registrazione della genealogia devono essere indicati:

a) Nome

L'assegnazione del nome avviene secondo l'uso tradizionale.

- Il nome degli stalloni si compone del nome del padre e del nome della madre (ad es. Pluto Presciana).
- La denominazione delle fattrici rientra nell'ambito di responsabilità delle organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono i libri genealogici nazionali.

b) Sesso, colore, segno distintivo, marchi a fuoco.

c) Nel caso di adozione del sistema di identificazione elettronica, deve essere indicato il relativo codice; l'organizzazione o associazione di allevatori tiene a questo scopo un libro sull'impiego di chip per l'identificazione elettronica, libro che può essere controllato.

d) Altezza del garrese, circonferenza torace, circonferenza stinco, nonché la data in cui è stata effettuata la misurazione dell'animale.

e) Gruppo sanguigno o analisi microsatellitare del DNA a partire dall'anno 2000.

- f) La registrazione della genealogia deve essere comprensiva di almeno cinque generazioni. E' sufficiente riportare due generazioni qualora si sia in possesso di tutta la documentazione riguardante gli ascendenti.
- g) Stato, luogo e data di nascita.
- h) Con riguardo ai genitori deve essere indicato quanto segue:
 - nome della famiglia di appartenenza della fattrice;
 - sezione del libro genealogico del padre e della madre secondo la struttura del libro stesso.
- i) Il libro genealogico contiene il nome dell'organizzazione o associazione di allevatori.
- j) Data di cessione o decesso.

2) Definizione delle caratteristiche della razza

- a) La razza lipizzana è la più antica razza equina europea in termini di selezione, tradizione e cultura.
- b) Il fenotipo di razza lipizzana richiama l'attenzione in ragione del suo impiego e si rivela particolarmente adatto all'equitazione classica ("Alta Scuola"), al tiro leggero nonché al dressage ed all'equitazione da diporto.
- c) E' un cavallo particolarmente espressivo, dal portamento nobile, con quadro generale armonioso, contorni generalmente del tipo quadrato allungato, raramente rettangolare.
- d) L'altezza al garrese del cavallo adulto dovrebbe oscillare tra 153 e 158 cm.
- e) Testa espressiva con grandi occhi neri, fronte ampia e piatta, mascella inferiore finemente cesellata, spazio della ganascia sufficiente, linea nasale dritta o leggermente convessa.
- f) Il collo risponde alle esigenze del barocco, con profilo curvo, attacco forte e portamento elevato.
- g) La posizione della sella risponde alle esigenze di un cavallo da equitazione.
- h) La spalla dovrebbe essere lunga o obliqua, il petto profondo e ampio.
- i) Schiena ampia, muscolosa e ben chiusa, fianchi possenti.
- j) Groppa armoniosa e ben proporzionata.
- k) Il cavallo presenta estremità relativamente corte, possenti e asciutte, tendini chiari, articolazioni potenti, zoccoli duri e correttamente formati.

- l) Tipica e importante è l'articolazione superiore del ginocchio che contribuisce all'eleganza, all'armonia e alla bellezza del passo di parata. Il passo è energico, elastico, delicato, ritmico e con buona falcata.
- m) Colore dominante è il tipico colore grigio chiaro (comunemente detto "bianco").
- n) Le caratteristiche comportamentali della razza lipizzana sono: forza, resistenza, sobrietà, capacità di apprendimento, disponibilità alla passeggiata, ubbidienza, buona volontà, pazienza e bonarietà.

3) Identificazione degli equidi

La identificazione degli equidi deve garantire la univoca identificazione degli stessi. Per i cavalli lipizzani è ammessa l'identificazione tramite marchi a fuoco e chips elettronici. Le regole per l'identificazione dei cavalli di razza lipizzana di organizzazioni o associazioni riconosciute di allevatori devono essere conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di allevamento animale.

Sono da considerarsi criteri generali:

a) Marchio a fuoco

Si tratta di un marchio a fuoco chiaramente riconducibile alla relativa organizzazione o associazione di allevatori.

Sono ammessi ulteriori marchi a fuoco per l'identificazione dei singoli animali.

b) Identificazione elettronica

Con l'identificazione elettronica l'identità dell'animale deve essere chiaramente individuabile attraverso un libro. Il sistema di identificazione elettronica non può sostituire la tradizionale procedura per l'assegnazione del nome.

4) Definizione degli obiettivi di allevamento

Obiettivo basilare della selezione è la conservazione della razza lipizzana pura secondo lo schema classico di riproduzione del tipo cavallo barocco di lusso. I cavalli di razza lipizzana vengono tipicamente allevati come cavalli da parata, da dressage, da "Alta Scuola Classica", da tiro leggero e da equitazione da diporto.

5) Ripartizione del libro genealogico

5.1. Il libro genealogico di un'organizzazione di allevatori di cavalli di razza lipizzana deve essere almeno articolato nelle seguenti parti:

a) Registro dei puledri

Nel registro dei puledri tutti i puledri devono essere riportati con i dati di cui al punto 1, lettera a) - i). Requisito fondamentale per l'iscrizione nel registro dei puledri è una valida certificazione di monta.

b) Libro principale

Il libro principale deve essere tenuto separatamente per le fattrici e per gli stalloni.

La registrazione di un cavallo di razza lipizzana nel libro principale avviene non prima dell'età di tre anni e vale come registrazione quale cavallo da riproduzione.

Vengono registrati solo quei cavalli di razza lipizzana la cui genealogia possa essere ripercorsa senza lacune in tutte le parti riguardanti gli ascendenti fino ai fondatori delle famiglie del padre e della madre.

Tutte le famiglie di stalloni e fattrici riconosciute sono elencate nell'allegato 1. Non vengono registrate altre famiglie di fattrici e di stalloni.

All'età di 36 mesi l'altezza al garrese delle fattrici deve raggiungere almeno 148 cm e l'altezza al garrese degli stalloni deve raggiungere almeno 150 cm.

Ulteriori criteri per l'iscrizione nel libro principale vengono stabiliti dalle organizzazioni o associazioni di allevatori ufficialmente riconosciuti. Tali criteri si ispirano alla definizione delle caratteristiche della razza, all'obiettivo di selezione dell'organizzazione ed eventualmente anche ai criteri di prestazione.

Qualora siano stati fissati i requisiti funzionali per la registrazione di fattrici e stalloni conformemente alle disposizioni nazionali sull'allevamento, questi devono essere riferiti alla razza e contenere almeno quanto segue:

nel cavalcare - svolgimento di un compito di dressage della classe L, oppure

nel tiro leggero - svolgimento di un compito di dressage della classe L con tiro singolo o pariglia.

Le iscrizioni nel libro principale contengono tutti i dati di cui al punto 1, lettera a) - j).

Al momento della registrazione deve essere inoltre effettuata una descrizione morfologica dell'animale.

Per gli stalloni deve essere registrata l'indicazione delle monte e dei discendenti.

5.2. Libro preliminare

I cavalli di razza lipizzana che non presentano i criteri richiesti per essere iscritti nel libro principale di una organizzazione di allevatori possono essere iscritti in un libro preliminare. Le organizzazioni o associazioni nazionali di allevatori hanno cura a che i discendenti di tali cavalli vengano iscritti nel libro principale solo se in possesso di tutti i requisiti a ciò richiesti.

Le iscrizioni nel libro preliminare riportano tutti i dati di cui al punto 1, lettera a) - j).

6) Principi per il riconoscimento degli ascendenti

- a) Secondo tradizione gli stalloni possono essere attribuiti ad una famiglia di stalloni (Allegato 1) solo nel caso in cui sia possibile risalire senza lacune tutta la loro linea genealogica attraverso le registrazioni fino ai fondatori delle famiglie del padre e della madre.
- b) Secondo tradizione le fattrici possono essere attribuite ad una famiglia di fattrici (Allegato 1) solo nel caso in cui sia possibile risalire senza lacune tutta la loro linea genealogica attraverso le registrazioni fino ai fondatori delle famiglie del padre e della madre.
- c) In caso di modifica del nome e/o del numero di registrazione di un cavallo il Libro genealogico deve registrare la variazione in modo tale da consentire la ricostruzione della provenienza del soggetto.
- d) A partire dall'anno 2000 devono essere obbligatoriamente effettuate le analisi per la determinazione del gruppo sanguigno e le analisi microsatellitari del DNA entro il primo anno di età del cavallo. Di tali analisi deve essere tenuta una banca dati.

Il risultato viene allegato al certificato genealogico.

- e) Le famiglie riconosciute di stalloni e di fattrici di razza lipizzana sono indicate nell'allegato 1.

Non vengono riconosciute altre famiglie di stalloni e di fattrici.

ALLEGATO 1

Famiglie riconosciute di stalloni e fattrici di razza lipizzana

Famiglie di stalloni

a) Famiglie classiche

Pluto
Maestoso
Neapolitano
Conversano
Favory
Siglavy

b) Famiglie non classiche ammesse

Tulipan
Incitato

Famiglie di fattrici(*)

a) Famiglie classiche

N.	Nome della famiglia	Fondatore della famiglia Luogo e anno di nascita	Provenienza
1	SARDINIA	Sardinia (Lipizza, 1776)	Lipizza
2	SPADIGLIA	Spadiglia (Lipizza, 1778)	Lipizza
3	ARGENTINA	Argentina (Lipizza, 1767)	Lipizza
4	AFRICA	Africa (Kladrub, 1747)	Kladrub/Lipizza
5	ALMERINA	Almerina (Kladrub, 1769)	Kladrub/Lipizza
6	PRESCIANA/BRADAM ANTE	Presciana/Bradamante Kladrub (1782/1777)	Kladrub/Lipizza
7	ENGLANDERIA	Englanderia (Kladrub, 1773)	Kladrub/Lipizza
8	EUROPA / CAPRIOLA	Europa (Kladrub, 1774) Capriola (Kladrub, 1785)	Kladrub/Lipizza
9	FISTULA	Fistula (Koptschan, 1771)	Koptschan
10	IVANKA	Ivanka (Koptschan, 1754)	Koptschan
11	DEFLORATA / BRADAMANTA	Deflorata (Frederiksborg, 1767) Bradamanta (Kladrub, 1777)	Frederiksborg/Kladrub
12	GIDRANE	184 Gidrane (orig. Arab. 1841)	Lipizza
13	DJEBRIN	100 Generale Junior (Babolna, 1824)	Redautz/Lipizza
14	MERCURIO	60 Freies Gestüt (Radautz, 1806)	Radautz/Lipizza
15	THEODOROSTA	Theodorosta (Bukovina, < 1870)	Lipizza
16	CAPRIOLA	Capriola (Kladrub, 1785)	Kladrub
17	RAVA	Rava (Kladrub, 1755)	Kladrub
18	SAFFA	Saffa (Koptschan, 1768)	Koptschan/Lipizza
19	SOLLA	Solla (Kladrub, 1777)	Kladrub/Lipizza

Le famiglie indicate ai numeri 4, 6, 13, 16, 18, e 19 sono riconosciute temporaneamente come famiglie classiche di fattrici; il riconoscimento definitivo avviene dopoun esame congiunto dei documenti storici.

(*) L'elenco famiglie di fattrici a) Famiglie classiche è stato interamente sostituito dall'elenco in allegato al protocollo del 21.6.1999.

b) Famiglie non classiche ammesse

Famiglie di origine Croata

N.	Nome della famiglia	Fondatore della famiglia Luogo e anno di nascita	Provenienza
1	RENDES	Rendes (Turkisch, vor 1847)	Vukovar (Graf Eltz)
2	HAMAD-FLORA	111 Hamad (Arab.Bad., + 1850)	Vukor (Graf Eltz)
3	ELJEN-ODALISKA	Nanczi (E., 1904)	Vukor (Graf Eltz)
4	MISS WOOD	Miss Wood (Irlandese, 1890)	Vukor (Graf Eltz)
5	FRUSKA	Fruska (1857)	Vukor (Graf Eltz)
6	TRAVIATA	Traviata (Cab., vor 1913)	Cabuna (v.Jankovic)
7	MARGIT	Margit (Cab., vor 1902)	Cabuna (v.Jankovic)
8	MIMA/NANA	1 Vanda (Daruvar, 1898)	Daruvar
9	ALKA	Alka (Dakovo)	Dakovo (Lipizza?)
10	KAROLINA	Karolina (Dakova, 1885)	Dakovo (Lipizza?)
11	MUNJA	Munja (Dakova, 1905)	Dakovo (Lipizza?)
12	ANEMONE	Maestoso XXXIX (Mez., + 1860)	Mezőhegyes
13	ERCEL	Ercel (Terezovac, + 1880)	Terezovac (v.Jankovic)
14	CZIRKA	Czirka (Ter.,Mitt. 19Jh)	Terezovac (v.Jankovic)

Famiglie di origine Slovena

N.	Nome della famiglia	Fondatore della famiglia Luogo e anno di nascita	Provenienza
1	REBECCA-THAIS	Rebecca (Arab.Orlovnjak, 1942)	Lipizza

Famiglie di origine Ungherese

N.	Nome della famiglia	Fondatore della famiglia Luogo e anno di nascita	Provenienza
1	542 MAGYAR KANCA	542 Magyar-Kancar (Mezohegyes, 1790)	Mezohegyes
2	759 ORIGINAL MOLDAUERIN	759 Original Moldauerin (Mezohegyes, 1804)	Mezohegyes
3	2064 NEAP LEPKES	134 Orig.Holsteinerin (Mezohegyes, vor 1790)	Mezohegyes
4	2070 MADAR VI	236 Orig.Moldauerin (Mezohegyes, Mez. 1782)	Mezohegyes
5	2038 NEAP.JUCI	56 Siglavy Bagdady (Babolna, 1905)	Babolna
6	502 MOZSGO PERLA	Komamasszony (Terezovac, 1874)	Terezovac (V.Jankovic)
7	2052 NEAP. SZERENA	Szerena II	Tata (Esterhazy)
8	81 MAESTOSO SOSTENUTA	101 Siglavy II (Babolna, 1897)	Tata (Esterhazy)
9	TOPLICA / SIGLAVY	Siglavy II (vor 1900)	Mozsgö (Biedermann)
10	2222 ALJAS / e. ANNA	280 Galsar (Pusztazer)	Pusztazer (Pallavicini)
11	2214 ALPAR / e. ANGYAL	Arabella (Pusztazer)	Pusztazer (Pallavicini)
12	PALLAVICINI LEPKE	Nusi (Pusztazer)	Pusztazer (Pallavicini)
13	2004 ANLOK/e.ANCZI	Hazzard (Pusztazer)	Pusztazer (Pallavicini)
14	501 KARST PARTA	Sconosciuto	Lipizza

Famiglie di origine Rumena

N.	Fondatore della famiglia Luogo e anno di nascita	Provenienza
1	936 Orig.Siebenbürgerin (Mezőhegyes, 1786)	Mezőhegyes
2	461 Moldauerin (Mezohegyes, 1782)	Mezőhegyes
3	410 TURTSY (Graf Karolyi, Siebenb. 1801)	Mezőhegyes
4	48 FAVORY X-4 (Fagaras, 1909)	Fagaras/Mezőhegyes
5	5 FAVORY XV-8 (Fagaras, 1912)	Fagaras/Mezőhegyes
6	14 TULIPAN-14 (Fagaras, 1915)	Fagaras/Mezőhegyes
7	84 TULIPAN-4 (Fagaras, 1916)	Fagaras/Mezőhegyes
8	36 NEAPOLITANO-1 (Fagaras, 1914)	Fagaras/Mezőhegyes/Lipizza
9	PALMYRA (Lipizza, 1870)	Lipizza
10	49 HIDAS (Graf Andrassy, 1909)	Simbata de jos
11	22 MAESTOSO BASOVICA (Privat, 1912)	Simbata de jos
12	519 Original Moldauerin (1787)	Mezőhegyes
13	318 MAESTOSO VII (Mezőhegyes)	Mezőhegyes

c) Altre famiglie di stalloni e di fattrici

Stalloni e fattrici di sangue arabo utilizzati dopo il 1900 per rinsanguamento

N.	Nome del cavallo	Padre/Madre
1	Miecznik ox (Jan.Podl. 1931)	Fetisz (Jan.Podl. 1924) Koalicija (Rad. 1918)
2	Lotnik ox (Dobuzek 1938)	Opal (Jan.Podl. 1933) Mokka (Jan.Podl. 1933)
3	Trypolis ox (Jan.Podl. 1937)	Enwer Bay (Jan.Podl.1923) Kahira (Jan.Podl. 1929)
4	132 Amurath Batosta XIX (Lipik 1950)	781 Amurath Shagya (Sar. 1932) 10 Batosta (St. 1940)
5	413 Shagya X-5 (Radautz 1912)	Shagya X (Rad. 1899) 117 Amurath-2 (Rad. 1898)
6	Kadina XXIII (Sarajevo 1932)	29 Siglavy III (1929) Kandina XV (1928)
7	Shagya XXXIII (Babolna 1942)	Shagya XXI (Bab. 1924) 109 Shagya XXIII (Bab.)

Famiglie di fattrici originate a Kladrub attorno al 1910

N.	Nome del cavallo	Padre/Madre
1	Noblessa (Kladrub 1907)	Generalissimus (Lad. 1897) Famosa (Klad. 1897)

Delegazione austriaca

SC Dr. Johannes **Abentung**

MR Dipl. Ing. Ernst **Zimmerl**

MR Dr. Norbert **Ratheiser**

HR Dr. Jaromir **Oulehla**

MR Dr. Jahann **Krutzler**

Dr. Werner **Pohl**

Mag. Friedrich **Ermer**

Delegazione italiana

Dir. Gen. Dott. Vincenzo **Pilo**

Dott. Francesco **Scala**

Prof. Dott. Giancarlo **Rossi**

Dott. Luca **Buttazzoni**

Dott. Riccardo **Aleandri**

Allegato II

Protocollo sull'esame congiunto dei documenti storici per il riconoscimento definitivo delle famiglie classiche di fattrici di razza Lipizzana

Piber, 21 giugno 1999

Protocollo

Sull'esame congiunto dei documenti storici per il riconoscimento definitivo delle famiglie classiche di fattrici della razza equina lipizzana.

L'accordo sottoscritto tra le delegazioni italiana ed austriaca il 19.12.1998 a Vienna per la tenuta del libro genealogico di origine della razza equina lipizzana prevede una decisione definitiva sul riconoscimento di talune famiglie di fattrici come classiche dopo un esame congiunto dei documenti storici.

Sulla base dell'esame congiunto effettuato a Piber il 21.6.1999 dagli esperti dei due paesi si concorda che le famiglie classiche sono le quindici elencate nell'allegato al presente protocollo.

Piber, lì 21.06.1999

f.to Dr Norbert Ratheiser
f.to Werner Pohl
f.to Dott. Francesco Scala
f.to Dott. Luca Buttazzoni

Allegato

Famiglie di fattrici -Famiglie classiche

N.	Nome della famiglia	Fondatore della famiglia Luogo e anno di nascita	Provenienza
1	SARDINIA	Sardinia (Lipizza, 1776)	Lipizza
2	SPADIGLIA	Spadiglia (Lipizza, 1778)	Lipizza
3	ARGENTINA	Argentina (Lipizza, 1767)	Lipizza
4	AFRICA	Africa (Kladrub, 1747)	Kladrub/Lipizza
5	ALMERINA	Almerina (Kladrub, 1769)	Kladrub/Lipizza
6	ENGLANDERIA	Englanderia (Kladrub, 1773)	Kladrub/Lipizza
7	EUROPA / CAPRIOLA	Europa (Kladrub, 1774) Capriola (Kladrub, 1785)	Kladrub/Lipizza
8	FISTULA	Fistula (Koptschan, 1771)	Koptschan
9	IVANKA	Ivanka (Koptschan, 1754)	Koptschan
10	DEFLORATA / BRADAMANTA	Deflorata (Frederiksborg, 1767) Bradamanta (Kladrub, 1777)	Frederiksborg/Kladrub
11	GIDRANE	184 Gidrane (orig. Arab. 1841)	Lipizza
12	DJEBRIN	100 Generale Junior (Babolna, 1824)	Redautz/Lipizza
13	MERCURIO	60 Freies Gestüt (Radautz, 1806)	Radautz/Lipizza
14	THEODOROSTA	Theodorosta (Bukovina, < 1870)	Lipizza
15	RAVA	Rava (Kladrub, 1755)	Kladrub